

# DA SENSALI A MEDIATORI

MILLENNARIA







simsar invece lavorava per sé: era cioè un libero professionista. Durante il primo Medioevo, caratterizzato da sconvolgimenti politici di varia entità e dal consolidarsi dei regni romano-barbarici, non abbiamo nulla di certo sulla figura del sensale, perché per natura è vincolata allo sviluppo dei commerci ed al livello di benessere e, quindi, necessita di un quadro di riferimento "politico" di stabilità e sviluppo. Tale quadro si viene a

presentare nell'Italia dell'anno Mille con la nascita del libero Comune. I liberi Comuni, infatti, legavano la loro speranza di crescita, economica e dunque politica, allo sviluppo delle attività commerciali. In tale quadro di favore per le attività commerciali si svilupparono anche quelle ausiliarie del commercio, come appunto quella del sensale - denominazione che già possiamo considerare acquisita dall'anno Mille in poi - che, come

tutti gli aspetti della vita comunale, inizia ad essere puntualmente regolata dalle norme degli Statuti delle corporazioni e civici.

Il Medioevo ha due caratteristiche mentalità, che si riverberano in tutte le sue manifestazioni e sono diametralmente opposte tra loro: da un lato la mentalità universalistica propria della Chiesa di Roma, mutuata dall'Impero Romano, dall'altra una mentalità assolutamente particolaristica che è alla base dell'idea di libero Comune e che all'interno di questo crea le corporazioni come parti costitutive del Comune stesso. In questo ordine di idee la figura del sensale è inizialmente normata dagli Statuti della corporazione dei mercanti, della quale fa parte di diritto, poi, con l'assorbimento delle corporazioni all'interno della vita pubblica del Comune, dagli Statuti comunali stessi. **Nel periodo comunale l'importanza del sensale è tale che il loro collegio è numerus clausus e ad esso si accede solo essendo in possesso di particolari requisiti sia civili che morali.** Ad esempio, gli Statuti di mercanzia più antichi pervenuti specificano che il sensale deve essere di elevate doti morali,




firma la veridicità oltre a determinare i premi per i viaggi per mare e per terra; gli art.75,76,77 che elencavano i loro compiti specifici nei vari campi del commerci. E ancora più importanti erano gli art.78/86, secondo i quali per svolgere la professione di sensale occorreva un'apposita autorizzazione governativa, non poteva essere sensale chi fosse stato dichiarato fallito, i sensali non potevano agire in conflitto d'interessi, dovevano tenere dei registri appositamente vidimati e firmati dall'Autorità governativa ed erano obbligati ad esibirli ad ogni richiesta dei giudici o degli arbitri e delle parti; non potevano formare tra di loro o per mezzo di prestanome società commerciali o bancarie e non potevano né agire né vendere alcunché a coloro il cui fallimento fosse stato già conosciuto. Ogni violazione delle regole era punita con l'espulsione dalla categoria e con severe pene pe-

cunarie. Da tali norme emerge il quadro di una professione importante e delicata per la comunità e pertanto adeguatamente regolamentata, tutelata ed all'occorrenza punita. Ancora, la Gazzetta Ufficiale del Regno di Napoli porta negli anni 1820 e seguenti l'istituzione e la destinazione di sensali presso l'istituita Camera di Commercio di Palermo (1820) e Foggia, mentre nel 1823 viene pubblicato il divieto di essere membri di una Camera di Commercio per padre e figlio, e nel 1826 risulta istituito il Tribunale di Commercio di Napoli presso la locale Camera di Commercio. Fino al 1857 risultano pubblicati per semestre tutte le variazioni del numero dei sensali autorizzati in ogni località sede di Camera di Commercio e le loro vicende.

**Non possiamo non notare che tale disciplina era già all'epoca molto moderna e che solo oggi, con la cd "mediazione obbligatoria", si sta riscoprendo qualcosa di simile ai Tribunali di Commercio del regno di Napoli.**

#### **DAGLI STATI ITALIANI AL 1866**

Con la nascita degli Stati Italiani la legislazione del sensale assunse nei



vari Stati delle regole ben precise, a volte molto simili. Nel Regno d'Italia il 17 luglio 1808 "Napoleone, per la Grazia di Dio e per le Costituzioni, l'Imperatore dei Francesi, Re d'Italia e Protettore della Confederazione del Reno" decretò e ordinò l'entrata in vigore a partire dall'1 settembre dello stesso anno del "Codice di Commercio di terra e di mare per il Regno d'Italia". I sensali vennero divisi in quattro sezioni in funzione dei compiti a loro attribuiti: sensali di mercanzia, di assicurazioni, sensali interpreti e regolatori di bastimenti, sensali di trasporto per terra e per acqua.

Nel Regno Lombardo-Veneto, invece, con Dispaccio Aulico del 27 luglio 1824 entrò in vigore il "Codice di Commercio di terra e di mare" che faceva proprio, con alcune variazioni, il Codice Napoleonico.

**I sensali potevano essere nominati solamente nelle città nelle quali esisteva una Borsa di Commercio, ovvero Milano e Venezia:**

la nomina era attribuita al governo e il numero era chiuso. I sensali di mercanzie potevano essere 40, numero successivamente aumentato per Venezia a 80 e diminuito a Milano a 36. Nel Regno delle Due Sicilie Ferdi-

nando I, il 26 marzo 1819, approvò il "Codice per lo Regno delle Due Sicilie" e anche qui i sensali erano suddivisi secondo i dettami di Napoleone, mentre, nel Granducato di Toscana, la professione era regolata attraverso bandi e provvisori. Nel Regno Piemontese, che comprendeva anche gli Stati Sardi, troviamo tracce dei primi decreti a partire dal 1615. Successivamente la professione del sensale venne regolata dal "Codice Albertino" del 1842.

#### **DAL REGNO D'ITALIA AD OGGI**

Poi nacque il Codice di Commercio del Regno d'Italia, che andò in esecuzione in tutte le province del Regno a cominciare dall'1 gennaio 1866. I sensali divennero "mediatori" e vennero distinti in due categorie: quelli pubblici, i quali erano muniti di mandato, e i "mediatori in altre specie di mediazione", ovvero i sensali di merci, di assicurazione, per noleggio navi e quelli per trasporto per terra e acqua. La mediazione era libera, il mediatore doveva iscriversi nei ruoli camerati. Esistevano inoltre degli organi di vigilanza per i pubblici mediatori. Si susseguirono altri Decreti Reali, per poi arrivare alla legge



del 20 marzo 1913 (n.272), che sancì che la professione di mediatore fosse libera e senza necessità di iscrizione ai Ruoli della Camera di Commercio, eccezion fatta per gli agenti di cambio e coloro che svolgevano incarichi pubblici. Novità di questa legge, il fatto che prevedeva la costituzione del "Sindacato dei mediatori", che aveva compiti di vigilanza delle attività dei sensali e di eventuali denunce di abusi.

**Nel 1958 venne quindi reintrodotta l'obbligo dell'iscrizione al Ruolo della Camera di Commercio: agli iscritti per la prima volta venne attribuita la qualifica di "agenti di affari in mediazione". Il resto è attualità che arriva fino ai giorni nostri.** ■